



NORME TECNICHE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DELLE SANSE UMIDE DEI FRANTOI OLEARI

Articolo 1 – Campo di applicazione

1. Le presenti norme tecniche, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", nonché in applicazione del decreto ministeriale 6 luglio 2005, recante criteri e norme per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione, stabiliscono i criteri generali e le disposizioni specifiche per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 574.
2. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere praticato esclusivamente al fine della loro valorizzazione agronomica e con l'obiettivo di migliorare la fertilità dei terreni, nel rispetto di criteri generali di utilizzazione delle sostanze nutritive ed ammendanti e dell'acqua in esse contenute, che tengano conto di:
 - a) caratteristiche pedologiche, geomorfologiche, idrologiche ed agroambientali del sito di spandimento;
 - b) vulnerabilità intrinseca delle aree del sito, così come risultante dalla cartografia approvata con la DCR n. 62 del 17 maggio 2006, in relazione alla necessità di salvaguardare le acque superficiali e di falda;
 - c) necessità di limitare le esalazioni odorigene;
 - d) obbligo del rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche vigenti.
3. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide, disciplinata dalla legge n. 574 del 1996, dal decreto ministeriale 6 luglio 2005, nonché dalle norme del presente provvedimento, è esclusa, ai sensi dell'articolo 185, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal campo di applicazione del medesimo decreto legislativo.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ferme restando le definizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, si intende per:
 - a) lavorazione meccanica delle olive: le operazioni effettuate durante il procedimento di estrazione dell'olio a partire dal lavaggio delle olive;
 - b) sito di spandimento: una o più particelle catastali o parti di esse omogenee per caratteristiche pedologiche, geomorfologiche, idrologiche, agroambientali, su cui si effettua lo spandimento;
 - c) primo spandimento: la prima utilizzazione delle acque di vegetazione e di sanse umide a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, su uno o più siti di spandimento;
 - d) spandimento successivo: l'utilizzazione di acque di vegetazione e di sanse umide su uno o più siti di spandimento nell'anno successivo ad un precedente spandimento;
 - e) anno: il periodo di tempo che intercorre tra il 1° settembre ed il 31 agosto dell'anno successivo;
 - f) frantoi aziendali: i frantoi che esercitano la propria attività di trasformazione e valorizzazione agricola con le modalità indicate dall'articolo 101, comma 7, lettera c) del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione dei frantoi di tipo cooperativo o associativo;

- g) titolare del sito di spandimento: il proprietario o il conduttore del sito di spandimento;
 - h) acque di vegetazione: acque reflue, residue dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento, né ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste, ovvero per lavatura degli impianti;
 - i) sanse umide: materiale residuo rilasciato al termine della lavorazione delle olive e costituito dalle acque e dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni stabilite dalle presenti norme tecniche, inoltre, si definisce:
- a) corpo aziendale: l'insieme delle particelle catastali del sito interessato allo spandimento, utilizzate da un unico titolare, così come definito alla lettera g), contigue, non separate tra loro da strade di uso pubblico e ove non si necessita del trasporto.

Articolo 3 – Esclusione di talune categorie di terreni

1. È vietato lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide su terreni non adibiti ad usi agricoli nonché ove ricorrano i seguenti casi:
- a) terreni situati a distanza inferiore a 200 metri dalle aree di tutela assoluta delle captazioni di acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) terreni investiti da colture orticole in atto;
 - c) terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo, e comunque sui terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondità inferiore a 10 metri;
 - d) terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e allagati.
2. È altresì vietato lo spargimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide nei casi seguenti:
- a) distanza inferiore a 10 metri dai corsi d'acqua, misurati a partire dalle sponde, e dagli inghiottitoi e doline, ove non diversamente specificato in senso più restrittivo dagli strumenti locali di programmazione territoriale;
 - b) distanza inferiore a 20 metri dalla linea di costa e comunque a 10 metri dall'inizio dell'arenile per le acque marino costiere e lacuali;
 - c) in terreni con pendenza maggiore del 15% privi di sistemazione idraulico agraria;
 - d) boschi;
 - e) giardini ed aree di uso pubblico;
 - f) aree di cava;
 - g) sui terreni interessati dallo spandimento di effluenti di allevamento e acque reflue – così come definiti dal DM 7 aprile 2006 –, fanghi od altre sostanze di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici;
 - h) in terreni che, in base alla valutazione dell'attitudine dei suoli allo spandimento risultino non adatti allo spandimento stesso.
3. È vietato, inoltre, lo spargimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide entro 5 m dalle strade pubbliche, a meno che non sia previsto un successivo immediato interrimento.

Articolo 4 – Stoccaggio e trasporto delle acque di vegetazione

1. Nelle fasi di stoccaggio e trasporto delle acque di vegetazione è vietata la miscelazione delle stesse con effluenti zootecnici, agroindustriali o con i rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte IV.

2. I contenitori di stoccaggio devono avere capacità sufficiente a contenere le acque di vegetazione nei periodi in cui l'utilizzazione agronomica è impedita da motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni normative.
3. La capacità minima dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione, a cui si deve fare riferimento nella comunicazione di cui agli articoli 8 e 9, deve essere definita come sommatoria dei seguenti elementi:
 - a) volume delle acque di vegetazione comprensivo delle acque di lavaggio delle olive, prodotte in 7 giorni sulla base della potenzialità effettiva di lavorazione del frantoio nelle 8 ore;
 - b) apporti delle precipitazioni, che possono incrementare il volume delle acque se non si dispone di coperture adeguate, calcolati applicando il parametro riportato dall'allegato E1 alla DGR n. 2439/2007, alla colonna 90° percentile, per il Comune in cui è ubicato il contenitore di stoccaggio. Tale parametro è dimezzato per tener conto dell'evaporazione che si verifica;
 - c) franco di sicurezza di almeno 10 centimetri.
4. Lo stoccaggio delle acque di vegetazione deve essere effettuato per un termine non superiore a trenta giorni in sili, cisterne o vasche interrate o sopraelevate all'interno del frantoio o in altra località, previa comunicazione al Sindaco del luogo ove ricadono. A tal fine va verificata l'opportunità di predisporre eventualmente vasche di stoccaggio distinte in due unità, da riempire in tempi successivi e consecutivi.
5. Il fondo e le pareti dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione devono garantire l'impermeabilizzazione mediante materiale naturale o artificiale. Nel caso di contenitori in terra, gli stessi devono essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante e, qualora il suolo che li delimita presenti un coefficiente di permeabilità $K > 1 \cdot 10^{-7}$ cm/s, il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con manto artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto.
6. Nelle fasi di trasferimento e stoccaggio delle acque di vegetazione, occorre adottare tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a limitare le emissioni odorigene e la produzione di aerosol, provvedendo a dotare il contenitore di apposita copertura onde evitare perdite accidentali. In ogni caso la distribuzione deve essere effettuata entro e non oltre il 15 maggio dell'anno successivo a quello in cui ha inizio la campagna di lavorazione delle olive. I contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione esistenti devono essere adeguati alle disposizioni di cui ai precedenti commi entro 2 anni dall'approvazione del presente provvedimento.
7. Restano ferme le disposizioni in materia di edificabilità dei suoli.
8. Gli adempimenti concernenti il trasporto (autobotti, ecc.) necessari a garantire un adeguato controllo sulla movimentazione delle acque di vegetazione, prevedono la compilazione di una scheda di trasporto contenente le seguenti informazioni:
 - a) gli estremi identificativi del frantoio da cui originano le acque di vegetazione trasportate e del legale rappresentate dello stesso;
 - b) la quantità delle acque trasportate;
 - c) l'identificazione del mezzo di trasporto;
 - d) gli estremi identificativi del destinatario e l'ubicazione del sito di spandimento;
 - e) gli estremi della comunicazione redatta dal legale rappresentante del frantoio da cui originano le acque trasportate.

Il documento di trasporto, allegato E alla deliberazione di approvazione del presente allegato A, deve essere adottato dagli operatori durante le fasi trasporto e/o lo spandimento delle acque di vegetazione/sanse umide. Vale quale documento di trasporto, altresì, la documentazione prodotta dal produttore delle acque di vegetazione/sanse umide, a condizione che contenga almeno le informazioni riportate dal suddetto allegato E.

9. La documentazione di cui all'articolo 8, nonché la documentazione utilizzata nel caso di trasporto effettuato dal personale dipendente dal frantoio o dal titolare del sito di spandimento, deve essere conservata per almeno 3 anni.
10. Il trasporto delle acque di vegetazione all'interno del corpo aziendale – così come definito all'articolo 2, comma 2, lettera a) – in cui è localizzato il frantoio aziendale o il contenitore di stoccaggio non deve essere accompagnato dal documento di trasporto.

Articolo 5 – Stoccaggio e trasporto delle sanse umide

1. Lo stoccaggio delle sanse umide deve avvenire nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e con gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a limitare l'emissione di odori molesti.
2. I contenitori per lo stoccaggio delle sanse umide devono essere adeguatamente impermeabilizzati e coperti al fine di evitare fenomeni di percolazione e infiltrazione.
3. Il trasporto delle sanse umide deve essere effettuato con le modalità indicate dall'articolo 4, commi 8, 9 e 10.

Articolo 6 – Limiti di accettabilità nello spandimento di acque di vegetazione e di sanse umide

1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione è consentita nel rispetto dei limiti di accettabilità annui previsti dall'art. 2 della legge n. 574/96 e dall'art. 4 comma 3 del decreto ministeriale 6 luglio 2005:
 - a) per le acque di vegetazione provenienti da impianti a ciclo tradizionale il limite massimo ammesso è di 50 m³/ettaro;
 - b) per le acque di vegetazione provenienti da impianti a ciclo continuo il limite massimo ammesso è di 80 m³/ettaro;
 - c) per le acque di vegetazione provenienti da impianti di tipo misto (tradizionali e continui), se le acque di vegetazione non sono gestite separatamente, ma sono miscelate, occorre rispettare il limite di accettabilità di 50 m³/ettaro.
2. Per le sanse umide si applica il limite massimo di accettabilità di 30 m³/ettaro.

Articolo 7 – Modalità di spandimento

1. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere realizzato assicurando un'ideale distribuzione ed eventuale incorporazione delle sostanze nei terreni, ove tecnicamente possibile, in modo da evitare conseguenze tali da mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico, o nuocere alle risorse degli ecosistemi presenti.
2. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide si intende realizzato in modo tecnicamente corretto e compatibile con le condizioni di produzione nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull'intera superficie dei terreni, in modo da evitare fenomeni di ruscellamento che determinino pericolo di inquinamento dei corpi idrici.

3. Le operazioni di spandimento, in ogni caso, devono essere concluse non oltre la data del 15 maggio di ciascun anno.

Articolo 8 – Comunicazione preventiva

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 574/96 e dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 152/2006, comma 1, l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e/o delle sanse umide è soggetta a comunicazione.
2. Il legale rappresentante del frantoio che produce e intende avviare allo spandimento sul terreno le acque di vegetazione e le sanse umide è tenuto a presentare apposita comunicazione al Sindaco del Comune in cui sono ubicati i terreni sui quali dovrà avere luogo lo spandimento stesso.

Qualora i siti di spandimento ricadano nel territorio di due o più Comuni, la comunicazione preventiva deve essere effettuata ad ognuno dei sindaci dei Comuni interessati.

La comunicazione deve pervenire al Sindaco almeno 30 giorni prima dell'inizio dello spandimento e deve essere presentata ogni anno.

Articolo 9 – Contenuti della comunicazione preventiva

1. La comunicazione di primo spandimento di cui al precedente articolo 8 deve avvenire nel rispetto di quanto segue:
 - a) i contenuti devono essere conformi almeno a quanto riportato nell'allegato B – Modello AV1 e comprendono una relazione tecnica conforme all'allegato D – Modello RT. Essa dovrà contenere le indicazioni relative al sito di spandimento, al trasporto e alle modalità di spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide e dovrà essere accompagnata dalla relativa cartografia;
 - b) la relazione tecnica deve essere redatta e sottoscritta da un agronomo, perito agrario, agrotecnico o geologo, iscritto nel relativo albo professionale, secondo quanto stabilito dalla legge n. 574/96, articolo 3, comma 1.
2. Per gli spandimenti successivi al primo, la comunicazione deve essere presentata in forma semplificata, utilizzando l'allegato C – Modello AVS.
3. Il Sindaco, sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1, ovvero dei risultati dei controlli di cui all'articolo 10, può, con motivato provvedimento:
 - impartire specifiche prescrizioni, ivi inclusa la riduzione dei limiti di accettabilità ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 574/96;
 - chiedere ulteriori accertamenti o disporre direttamente controlli e verifiche;
 - sospendere o vietare lo spandimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
4. L'esonero dalla comunicazione, di cui all'art. 112 (comma 3, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è previsto solo per i frantoi aziendali aventi una capacità di lavorazione effettiva uguale o inferiore a 2 t di olive nelle 8 ore.

Articolo 10 – Controlli e monitoraggio

1. I controlli sull'osservanza delle disposizioni previste dalle presenti norme tecniche, ai fini della tutela ambientale, sono effettuati dal Comune, che può avvalersi dell'ARPAV e di tutti i soggetti preposti alle funzioni di controllo del territorio.
2. I controlli sulle attività di utilizzazione agronomica sono preventivi e successivi.

I controlli di carattere amministrativo sono effettuati dal Comune sul 100% delle comunicazioni presentate, che svolge anche i controlli *in loco* sulla correttezza delle attività di spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide. A tale scopo, il Comune può avvalersi di ARPAV sulla base di apposite convenzioni.

3. Il legale rappresentante del frantoio, il titolare del sito di spandimento e l'eventuale responsabile del contenitore di stoccaggio, sono tenuti a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso alle strutture ed ai siti interessati all'utilizzazione agronomica ed oggetto della comunicazione.
4. Gli addetti al controllo redigono un verbale o relazione che viene inviata al Sindaco del Comune competente.
5. Ogni anno, entro il 31 ottobre, ciascun Comune trasmette alla Regione – Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura – una scheda di monitoraggio in formato cartaceo ed elettronico contenente, oltre al numero totale di comunicazioni, i seguenti dati per ciascuna di esse:
 - tipologia di frantoio da cui provengono le acque di vegetazione e/o le sanse umide;
 - quantità di acque di vegetazione e/o sanse umide utilizzate agronomicamente sul suolo;
 - sito/siti di spandimento e relativa superficie impegnata;
 - caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio.
6. Le modalità di svolgimento del monitoraggio dei suoli e delle acque sono previste nell'allegato 3 del DM 6 luglio 2005 e dovranno interessare sia le acque che i suoli.
7. La Regione, con cadenza triennale, entro il 31 marzo, trasmette al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali una relazione sull'applicazione della legge n. 574 del 1996, basata sui dati di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 6 luglio 2005.
Per la predisposizione della relazione triennale la Regione del Veneto può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'ARPAV.

Articolo 11 – Sanzioni

1. Il mancato rispetto delle prescrizioni delle presenti norme tecniche comporta la limitazione o la sospensione dello spandimento da parte del Sindaco. L'inosservanza è soggetta, a seconda della gravità della violazione, alle sanzioni di cui all'art. 8 della Legge 574/96. Il Sindaco, in caso di mancato rispetto dei criteri e delle norme tecniche previste dalla presente disciplina regionale, inclusi gli obblighi per i quali non sono previste sanzioni ai sensi delle succitate normative nazionali e visto l'art. 8, comma 1, del DM 6 luglio 2005, adotta i necessari provvedimenti per sospendere o limitare lo spandimento delle acque di vegetazione e/o delle sanse.
2. È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 ad euro 516,00:
 - a) chiunque proceda allo spandimento delle acque di vegetazione e/o delle sanse umide senza preventiva comunicazione;
 - b) chiunque contravvenga alle disposizioni sulle caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio;
 - c) chiunque proceda allo spandimento delle acque di vegetazione con inosservanza dei modi di applicazione di cui all'articolo 7, comma 2;
 - d) chiunque effettui lo spandimento delle acque di vegetazione e/o delle sanse umide non ottemperando al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività.
3. È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 1.549,00:
 - a) chiunque proceda allo spandimento delle acque di vegetazione con inosservanza dei modi di applicazione di cui all'articolo 7, comma 1, salvo che il fatto non costituisca reato;

- b) chiunque proceda allo spandimento delle acque di vegetazione e/o delle sanse umide con inosservanza del limite di accettabilità di cui all'articolo 6. Tale sanzione può essere aumentata fino ad un terzo, in caso di violazione di particolare gravità del suddetto limite di accettabilità.
4. È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.549,00 a euro 2.582,00:
- a) chiunque effettui lo spandimento delle acque di vegetazione e/o delle sanse umide in violazione dei divieti di cui all'articolo 3.
5. Le sanzioni amministrative sono così graduate:
- a) in sede di prima violazione, la sanzione da applicare è pari alla sanzione minima prevista;
 - b) in sede di seconda violazione la sanzione da applicare è pari al 50% della sanzione massima prevista;
 - c) in sede di terza e successiva violazione, la sanzione da applicare è pari alla sanzione massima prevista.
6. Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge n. 574/96, per l'accertamento delle violazioni previste nel presente articolo e per l'irrogazione delle relative sanzioni è competente l'Autorità comunale.